



DELIBERAZIONE N° 346

SEDUTA DEL 27 MAG. 2020

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DIPARTIMENTO

OGGETTO DM MiPAAF n. 2779 del 12/03/2019 -DISPOSIZIONI REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ENOTURISTICA IN BASILICATA.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno 27 MAG. 2020 alle ore 10,00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito BARDI Presidente	X	
2.	Francesco FANELLI Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO Componente		X
4.	Rocco Luigi LEONE Componente	X	
5.	Donatella MERRA Componente	X	
6.	Gianni ROSA Componente	X	

Segretario: ARCH. DONATELLA MERRA

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° Missione, Programma Cap. per €

Assunto impegno contabile N° Missione, Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

**VISTO** il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 recante, tra l'altro "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n° 12 del 2 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la Riforma dell'Organizzazione Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 539/08 di modifica della D.G.R. 637/06 concernente la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione della spesa";

**VISTA** la D.G.R. n. 1340/2017 che modifica la D.G.R. n. 539/2008, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015, recante l'impianto organizzativo delle aree istituzionali della "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", con l'indicazione dei Dipartimenti di ciascuna Area e degli Uffici in cui si articolano in singoli Dipartimenti, con le limitate modifiche apportate con DD.GG.RR. n. 771/2015, n. 1142/2015 e n. 75/2016;

**VISTA** la D.G.R. n. 624 del 06/07/2016 avente ad oggetto "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale". Modifiche alla D.G.R. n. 689 del 22.05.2015;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 54 del 10/05/2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice Presidente e attribuzione delle relative deleghe;

**VISTA** la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro;

**VISTA** la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ed in particolare l'articolo 1, commi da 502 a 505;



**VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 2779 del 12 marzo 2019 recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica";

**CONSIDERATO** che nel citato Decreto n. 2779 del 12 marzo 2019 sono state definite le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

**ATTESO** che tale Decreto n. 2779 del 12 marzo 2019 stabilisce espressamente all'articolo 2 che competono alla Regione l'istituzione dell'Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistica nonché la definizione delle funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto;

**VISTA** la Legge regionale n. 17 del 25 febbraio 2005 "Agriturismo e turismo rurale";

**VISTA** la D.G.R. n. 1753/2005 "Regolamento sull'Agriturismo attuativo della Legge Regionale n° 17 del 25 febbraio 2005 "Agriturismo e Turismo Rurale".

**Ritenuto opportuno**, recepire le linee guida e gli indirizzi nazionali contenuti nel Decreto n. 2779 del 12 marzo 2019, approvando le "Disposizioni regionali per lo svolgimento dell'attività enoturistica in Basilicata da parte degli imprenditori agricoli" di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## **DELIBERA**

- di approvare le "Disposizioni regionali per lo svolgimento dell'attività enoturistica in Basilicata da parte degli imprenditori agricoli", di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di istituire l'Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistica;
- di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati dall'Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicultura Produttiva del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata;



- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul BUR e sul sito internet regionale.

IL RESPONSABILE P.O.



(Dott. Filippo Corbo)

IL DIRIGENTE



(Dott. Rocco Vittorio Restaino)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

DISPOSIZIONI REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ  
ENOTURISTICA IN BASILICATA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI  
AGRICOLI

DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO  
N. 2779 DEL 12 MARZO 2019



## 1. PREMESSA

Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all'articolo 1, commi da 502 a 505, è stata definita una nuova tipologia di attività correlata all'attività agricola: l'enoturismo.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 2779 del 12 marzo 2019 recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica” ha disciplinato le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.

Il Decreto ha demandato alle Regioni la promozione della formazione teorico-pratica per le aziende e gli addetti, l'istituzione degli Elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistica, nonché la definizione di funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie sull'osservanza di quanto disposto.

Con le presenti disposizioni si dà pertanto attuazione alla Legge n. 205 del 2017 e al successivo Decreto Ministeriale n. 2779 del 12 marzo 2019, definendo le procedure e criteri per lo svolgimento dell'attività enoturistica in Basilicata da parte degli imprenditori agricoli e le attività di controllo.


## 2. FINALITA' E DEFINIZIONI

La Regione Basilicata, in applicazione della normativa nazionale, riconoscendo l'importanza del turismo del vino come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose anche per la crescita delle realtà imprenditoriali regionali, con le presenti disposizioni persegue:

- la valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni viticole del territorio regionale;
- la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato;
- la promozione dell'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità;
- la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.

Nell'ambito delle presenti disposizioni si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- “*enoturismo*”: tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;
- “*operatore enoturistico*”: imprenditore agricolo che svolge attività agricola di coltivazione della vite o che effettua la trasformazione di prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche e integrazioni;



- “*cantine o stabilimenti enologici*” i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 238/2016;
- “*produzioni della viticoltura DOP (DOCG e DOC), IGP (IGT)*” le produzioni riconosciute ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 238/2016;
- “*commercializzazione diretta*” l’attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
- “*attività di degustazione del vino*” la degustazione delle produzioni vitivinicole aziendali, con calici di vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- “*degustazione in abbinamento ad alimenti*”: si intende la degustazione delle produzioni vitivinicole aziendali, in abbinamento a prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati da altri stabilimenti registrati e/o riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/853 del 2004, pronti per il consumo nel rispetto dei requisiti igienicosanitari previsti dalla normativa vigente;
- “*SCIA*” Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

### **3. REQUISITI SOGGETTIVI**

Possono esercitare l’attività enoturistica le imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.C. che esercitano attività agricola di coltivazione della vite o che effettuano la trasformazione di prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni come attività connessa ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche e integrazioni.

Gli imprenditori devono:

- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di cui all’art. 2188 e seg. del C.C.;
- risultare iscritti all’Anagrafe nazionale delle aziende agricole;
- possedere i requisiti formativi previsti al successivo al punto 6;
- possedere i requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 228/20011 nonché i requisiti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

I requisiti morali nonché quelli previsti dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 devono essere posseduti dal titolare dell’impresa nell’ipotesi di ditta individuale, da tutti i soci nel caso di società di persone e da tutti gli amministratori per le società di capitali.

### **4. ATTIVITÀ ENOTURISTICHE**

Rientrano nell'enoturismo e sono assoggettate alle presenti disposizioni, le seguenti attività, anche svolte disgiuntamente:

**a) Attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio:**

l'organizzazione di attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione; l'organizzazione di visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite; l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;

**b) Attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali,**

anche in abbinamento ad alimenti quali prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, comma 1 e2, del DM n. 2779 del 12/3/2019.

Le attività enoturistiche si devono svolgere nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare di quelle igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli ospiti; dovranno essere realizzate in strutture idonee all'accoglienza, con attrezzature adeguate e con personale dotato di adeguate competenze e formazione.

Ogni responsabilità per danni arrecati a terzi resta in capo all'impresa.

**4.1. a) Attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio**

Sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative che riguardano le produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, ed in particolare le indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere.


Le attività didattiche enoturistiche, al di fuori di ogni percorso scolastico, devono mirare a far conoscere e valorizzare il mondo vitivinicolo e tutte le sue specificità attuali e storiche.

Gli operatori enoturistici per lo svolgimento delle attività formative ed informative utilizzano locali e beni strumentali dell'azienda, spazi agricoli aperti e ambienti allestiti appositamente, nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti.

I locali e i beni devono essere adeguatamente organizzati per essere funzionali al tipo di attività formativa/informativa da svolgere e per poter accogliere un numero di visitatori congruo allo spazio messo a disposizione.

L'operatore enoturistico dovrà vigilare sulla sicurezza dei visitatori e sensibilizzarli, richiedendo la loro collaborazione.

**4.2. b) Attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali**



Chi svolge attività di degustazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, nei limiti indicati dalle Linee guida di cui al DM n. 2779 del 12/3/2019 relativamente alla degustazione, deve garantire le seguenti caratteristiche e servizi minimi:

- rispettare i requisiti di igiene atti a garantire la salubrità degli alimenti e quindi l'assenza di contaminazioni che possano esporre i consumatori a rischi per la salute;
- abbinare alimenti che escludano la somministrazione di preparazioni enogastronomiche, non potendo prefigurarsi un servizio di ristorazione;
- abbinare alla degustazione del vino i prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati da altri stabilimenti registrati /riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/853 del 2004, pronti per il consumo nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione Basilicata quali:
  - prodotti DOP, IGP, STG,
  - prodotti di montagna,
  - prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione riconosciuti dalla UE,
  - prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- mantenere secondaria la somministrazione di tali alimenti, rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le imprese agricole vitivinicole.

## 5. ELENCO REGIONALE OPERATORI ENOTURISTICI E AVVIO DELL'ATTIVITA'

E' istituito, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DM n. 2779 del 12/3/2019, l'Elenco regionale degli imprenditori agricoli che svolgono attività enoturistica.

Ai fini dell'iscrizione in Elenco gli operatori utilizzano il **Modello I**, allegato alle presenti Disposizioni.

Alla Richiesta di Iscrizione in Elenco deve essere allegata la seguente documentazione

-Relazione che presenti:

- la descrizione di tutta l'azienda agricola e della cantina,
- la descrizione dettagliata della struttura e degli spazi, anche esterni, destinati all'esercizio dell'attività enoturistica
- Planimetrie dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività;
- Curricula del personale impiegato nelle attività;
- Copia documento di riconoscimento del richiedente.

L'ufficio regionale verifica il possesso dei requisiti e degli standard minimi per lo svolgimento delle attività previste all'art 2 del DM n. 2779 del 12/3/2019 e provvede all'iscrizione dell'operatore nell'Elenco.

La presentazione della SCIA è atto indispensabile per poter svolgere l'attività enoturistica, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 205 del 2017.

Tale Segnalazione, resa conformemente all'art. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni, è unica per tutte le attività enoturistiche svolte.

La SCIA viene presentata allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, completa di tutti gli allegati previsti, senza i quali la Segnalazione non può essere inviata, utilizzando il **Modello II**, allegato alle presenti Disposizioni.

Nel caso in cui un'impresa operi su più Comuni, la SCIA è presentata presso il Comune in cui è principalmente svolta l'attività enoturistica.

Al momento di presentazione della SCIA devono essere posseduti i requisiti previsti dalle Linee guida di cui al Decreto Ministeriale n. 2779 del 12 marzo 2019, e devono essere rispettate tutte le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché quanto previsto dalle presenti disposizioni.

Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

Relazione contenente:

- la descrizione di tutta l'azienda agricola e della cantina,
- la descrizione dettagliata della struttura e degli spazi, anche esterni, destinati all'esercizio dell'attività enoturistica,

Planimetrie dei locali per la manipolazione, trasformazione, somministrazione e/o immagazzinamento di prodotti alimentari, corredate dall'indicazione dell'attrezzatura presente e/o prevista,

- Copia documento di riconoscimento del dichiarante.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nella SCIA devono essere segnalate al Comune entro 15 giorni dalla data del loro primo svolgimento.

Per i controlli delle SCIA presentate, per l'eventuale richiesta di integrazione e di sospensione si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Gli operatori agrituristici e di fattoria didattica già attivi ai sensi della Legge regionale n. 17/2005 hanno la possibilità di integrare la SCIA presentata indicando lo svolgimento dell'attività di enoturismo.

## **6. COMPETENZE E FORMAZIONE PER LE IMPRESE E PER GLI ADDETTI**

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del DM n. 2779 del 12/3/2019 il personale addetto all'attività enoturistica deve possedere adeguati requisiti in termini di competenza e formazione sia per lo svolgimento di attività enoturistiche informative, didattiche, culturali, ricreative, che per le attività di degustazione e commercializzazione.



Per quanto riguarda la formazione specifica per lo svolgimento dell'attività enoturistica, di cui al punto **4.1. a) Attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio**, il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di uno dei seguenti titoli:

- titolo di studio (diploma o laurea) ad indirizzo agrario;
- attestato di formazione idoneo di svolgimento di tale attività, con successivo provvedimento regionale saranno definite modalità e contenuti delle attività di formazione per l'acquisizione delle competenze specifiche;
- esperienza lavorativa di durata almeno biennale svolta, presso imprese vitivinicole, in qualità di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata da documentazione idonea.

Per quanto riguarda la formazione specifica per lo svolgimento dell'attività di degustazione, di cui al paragrafo **4.2. b) Attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali**, il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di uno dei seguenti titoli:

- titolo di studio (diploma o laurea) attinente all'enogastronomia;
- iscrizione all'Elenco dei tecnici degustatori o all'Elenco degli Esperti degustatori dei vini DOC e DOCG della Regione Basilicata;
- attestato di "sommelier" rilasciato da organismo o ente riconosciuto;
- titoli di formazione professionale o di istruzione scolastica attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio: attestato di frequenza dello specifico corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, qualifiche professionali regionali o diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado o universitaria attinenti all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti);
- attestato di formazione idoneo allo svolgimento di tale attività: con successivo provvedimento regionale saranno definite modalità e contenuti delle attività di formazione per l'acquisizione delle competenze specifiche.

## **7. CARTELLONISTICA**

Le citate Linee guida ministeriali, tra i requisiti prevedono anche la presenza di un cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate.

Qualora il Ministero con apposito Decreto istituisca un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo, ne potranno usufruire i soggetti che svolgono l'attività enoturistica, secondo successive specifiche ulteriori disposizioni.

Nei casi in cui la segnaletica sia posta sulla strada, dovrà essere conforme al codice della strada.



Con successivo atto dirigenziale saranno definite le caratteristiche della cartellonistica, in termini di dimensioni e veste grafica.

## **8. VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI**

Le presenti disposizioni, sulla base della normativa nazionale, indicano i principali obblighi a cui è sottoposto l'operatore enoturistico.

L'attività enoturistica deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi

I controlli sulle SCIA depositate sono svolti per competenza dal Comune. Per i controlli sulle SCIA si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 o le disposizioni comunali, laddove esistenti. I controlli sul rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione vengono svolti dalle autorità competenti.

La Regione Basilicata, Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, effettua i controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori agricoli che esercitano l'attività connessa di enoturismo.

In sede di verifica dovrà essere specificatamente riscontrato che l'operatore enoturistico sia in possesso dei requisiti e standard previsti dalle Linee guida.

Qualora dall'esito dei controlli emerga la carenza di uno o più dei requisiti dichiarati la Regione provvede alla cancellazione dell'elenco regionale ed alla segnalazione alle competenti autorità in caso di dichiarazioni mendaci, secondo quanto indicato dal D.P.R. 445/2000.

Gli esiti delle verifiche e degli eventuali sopralluoghi dovranno risultare da apposito verbale.




Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

28.05.2020

L'IMPIEGATO ADDETTO

